GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXIV **Roma — Mercoledì, 4 luglio 1923** **Numero 156**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60*. — Arretrato: *cent. 80*, all'estero, *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine, aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni di 4 pagine *cent. 30* Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . L. 2.00 per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.
Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel 91-86). - All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1355.
Aggiunta alla tabella annessa al decreto-legge Luogotenenziale 1135 del 4 luglio 1918, relativa agli ufficiali del corpo R. Equipaggi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il decreto-legge Luogotenziale n. 1135 in data 4 luglio 1918 concernente il ripristino degli ufficiali del corpo R. Equipaggi, della categoria *furieri* del C. R. E. e la costituzione della categoria *maestri navali;*
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella tabella delle destinazioni degli ufficiali del corpo R. equipaggi, alla voce « *meccanici* » è aggiunto, in fine:
« Consegnatari di combustibili solidi e liquidi e materiali di consumo ».
Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° luglio 1923.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1356.

Aggregazione degli elettori politici del comune di Cenesi in provincia di Genova al comune di Arnasco onde formare una sola sezione elettorale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione della Commissione provinciale elettorale di Genova in data 28 aprile 1923, con la quale si propone di aggregare alla sezione elettorale politica di Arnasco gli elettori politici di Cenesi;

Vista la conforme deliberazione della Commissione elettorale comunale di Cenesi in data 14 gennaio 1923;

Ritenuto che la proposta merita accoglimento in quanto gli elettori politici di Cenesi sono in numero di 66, e quelli di Arnasco sono in numero di 207;

Visto l'articolo 29 della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli elettori politici del comune di Cenesi sono aggregati a quelli del comune di Arnasco, per formare una sola sezione elettorale, con sede in Arnasco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 10 giugno 1923, n. 1351.

Norme per le promozioni a consigliere di legazione e a console.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Visto il decreto legge 24 novembre 1919, n. 2178;

Visti i decreti del Ministro degli affari esteri del 1° gennaio 1923 con cui furono banditi un concorso a 25 posti di consigliere di legazione fra i primi segretari di legazione, aventi 2 anni di grado o 10 di servizio ed un concorso a 33 posti di console fra i vice consoli aventi 6 anni di servizio;

Considerato che per le disposizioni generali contenute nel sopracitato decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971, la graduatoria di tali concorsi dovrà essere stabilita per determinare l'ordine delle promozioni dei primi segretari, sia ai posti attualmente vacanti, sia quelli che si renderanno vacanti durante un triennio;

Considerata l'inopportunità per l'amministrazione degli affari esteri di rimanere vincolata a tale ordine di promozioni stabilito con sì lungo periodo di precedenza, mentre le esigenze e le risultanze del servizio possono, per la loro rapida mutabilità, rendere conveniente di determinare l'ordine delle proporzioni a mano a mano che si renderanno vacanti nuovi posti oltre quelli effettivamente disponibili alla data di convocazione delle Commissioni giudicatrici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato ad *interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a consigliere di legazione e console banditi con decreti del Ministro degli affari esteri del 1° gennaio 1923, limiteranno la graduatoria dei due concorsi ad un numero di posti corrispondente a quelli effettivamente vacanti alla data del presente decreto, nei rispettivi ruoli diplomatico e consolare.

Le successive promozioni a consigliere di Legazione e console saranno effettuate in base all'articolo 8 del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 225. Tuttavia, i primi segretari ed i vice consoli che, essendo stati ammessi ai concorsi sopradetti, non siano entrati nelle promozioni ai posti effettivamente vacanti alla data del presente decreto, saranno esonerati, per concorrere successivamente al grado di consigliere di Legazione ed a quello di console, dallo svolgimento del tema di esame prescritto dall'articolo 8 citato, tenendosi conto, tra i titoli loro attribuibili, dal fatto che erano stati ammessi ai concorsi di cui al decreto Ministeriale 1° gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1357.

Aggregazione degli elettori politici del comune di Bugnate in provincia di Novara al comune di Anzate onde formare una sola sezione elettorale e di quelli del comune di Tapigliano a quelli di Nebbiuno per lo stesso fine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le due deliberazioni della Commissione provinciale elettorale di Novara, in data 27 aprile 1923, con le quali si propone:

1° Di aggregare gli elettori politici del comune di Bugnate alla sezione elettorale di Auzate;

2° Di aggregare gli elettori politici del comune di Tapigliano alla sezione elettorale di Nebbiuno;

Viste le conformi deliberazioni delle rispettive Commissioni elettorali dei menzionati comuni, e cioè in data 25 febbraio 1923 per Bugnate, in data 22 marzo 1923 per Auzate, in data 31 gennaio 1923 per Tapigliano, in data 20 aprile 1923 per Nebbiuno;

Ritenuta la possibilità di accogliere tali proposte, in quanto le costituende sezioni avrebbero in complesso il seguente numero di elettori:

Auzate, capoluogo della sezione, elettori .	N. 130
Bugnate, comune aggregato, elettori . .	» 92
Totale . . .	N. 222
Nebbiuno, capoluogo della sezione, elettori	N. 217
Tapigliano, comune aggregato, elettori .	» 98
Totale . . .	N. 315

Visto l'articolo 29 della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli elettori politici del comune di Bugnate sono aggregati a quelli del comune di Auzate per formare una sola sezione elettorale con sede in Auzate.

Art. 2.

Gli elettori politici del comune di Tapigliano sono aggregati a quelli del comune di Nebbiuno per formare una sola sezione elettorale con sede in Nebbiuno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 29 aprile 1923, n. 1283.

Autorizzazione ai Prefetti competenti di ricevere le dichiarazioni e le domande per l'elezione, l'opzione ed il conferimento della cittadinanza italiana nelle Nuove Provincie, presentate fuori termine per cause di forza maggiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890;
Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43;
In virtù della delegazione dei poteri, conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il Nostro decreto 29 aprile 1923, n. 1006;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, interim per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' data facoltà ai Prefetti competenti di ricevere fino al termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto le dichiarazioni di elezione o di opzione per la cittadinanza italiana a norma dei trattati di pace, nonchè le domande per la concessione della cittadinanza italiana a norma dell'articolo 8 del R. decreto 30 dicembre 1920, numero 1890, e dell'articolo 2 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, sempre chè risulti provato, a giudizio del Prefetto, che gli interessati furono impediti da forza maggiore o da altra causa indipendente dalla loro volontà, di presentare entro il termine prescritto dagli articoli 1 e 2 del citato R. decreto-legge tali dichiarazioni o domande:

Analoga facoltà è accordata al Ministro dell'interno relativamente alle dichiarazioni di opzione indicate all'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto presidenziale 1 febbraio 1922;

Contro il provvedimento con cui in base ai due precedenti commi si dichiari irricevibile la dichiarazione di elezione o di opzione oppure la domanda per conferimento della cittadinanza italiana non è ammesso alcun gravame;

Sulle domande dichiarate ricevibili verrà provveduto con la procedura stabilita dai R. decreti e dal decreto Presidenziale suindicati.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 27 maggio 1923, n. 1248.

Iscrizione di rendita a favore di Enti morali ecclesiastici conservati per effetto della conversione dei beni immobili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1866, n. 3036 e il relativo Regolamento 21 luglio stesso anno, n. 3070;
Vista la legge 15 agosto 1867 n. 3848 ed il relativo Regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852;
Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. P;
Visto l'articolo 24 della Legge 7 luglio 1868, n. 4490;
Visti gli articoli 1 e 3 della Legge 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. N e l'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;
Vista la legge 19 giugno 1873, n. 1402 e il relativo Regolamento 11 luglio stesso anno n. 1461;
Vista la legge 29 giugno 1906, n. 262;
Visto il Reale decreto 21 dicembre 1922, n. 1689;
Visti i verbali delle prese di possesso eseguite per gli effetti della conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici riportati nell'elenco annesso al presente decreto;
Viste le liquidazioni della rendita dovuta per la conversione dei beni immobili appresi dal Demanio agli Enti Ecclesiastici suddetti;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per la Giustizia e gli Affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli Enti Ecclesiastici indicati nell'Elenco, contro firmato dai Nostri Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per la Giustizia e gli Affari di culto ed annesso al presente Decreto, sono accertate nelle somme esposte alle colonne 8, 9 e 10 dell'Elenco stesso.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente, dal Fondo di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico istituito dal Regio Decreto 21 dicembre 1922, n. 1689 e intestato al « Demanio dello Stato per le inscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, a favore sia del Fondo per il Culto sia degli Enti Ecclesiastici assoggettati a conversione », sarà trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1923, la complessiva rendita consolidato tre e cinquanta per cento netto di lire quattromila trecentosessantasei e centesimi trentacinque (L. 4.366,35) agli Enti Ecclesiastici indicati nell'Elenco annesso al presente Decreto, rispettivamente per le somme di rendita ad essi assegnate nella colonna dieci dell'Elenco medesimo.

Sono accertate in lire cinquantanovemila seicentosettanta e centesimi trentaquattro (L. 59.670,34) le rate di rendita maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili fino a tutto il 31 dicembre 1922, e già pagate od in corso di pagamento, sul Fondo di rendita avanti indicato, nelle somme depurate dalla imposta di ricchezza mobile ed esposte nella colonna ventiquattro dell'annesso Elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE STEFANI — OVIGLIO.

Elenco delle rendite da inscriversi sul gran libro del debito pubblico per

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico		NOME E COGNOME dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	Rendita annua					Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del Regio Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519.
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866.	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 % imposta sul patrimonio ecclesiastico	Rendita 5 % dovuta a termini dei combinati art. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1908	Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella col. 2 in consolidato 3.75 - 3.50 % netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262 al 3.75 %	al 3.50 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cappello del SS. Rosario e dell'Organo in Casalvieri amministrate dalla Congregazione di Carità locale	Casalvieri	Caserta	Legale rappresentante	51 06	—	51 06	38 29	35 74	Dal 1° genn. 1923
2	Chiesa di S. Maria delle Grazie di Visora in Conflenti	Conflenti	Catanzaro	Idem	787 49	—	787 49	590 62	551 24	Idem
3	Fabbriceria del SS. Sacramento nella Cattedrale di Forlì per il Legato Rossi Maria	Forlì	Forlì	Idem	108 24	—	108 24	81 18	75 77	Idem
4	Chiesa parrocchiale di Brugnello (Cortebrugnatella) pel Legato Ballerini Carlo	Corte Brugnatella	Pavia	Idem	69 68	—	69 68	52 26	48 78	Idem
5	Chiesa Madre o Chiesa Nuova in Rosolini	Rosolini	Siracusa	Idem	146 76	—	146 76	110 07	102 73	Idem
6	Chiesa parrocchiale di Orune	Orune	Sassari	Idem	28 —	—	28 —	21 —	19 60	Idem
	Totale per le Fabbricerie ed altri Enti soggetti ad eguale trattamento				1.191 23	—	1.191 23	893 42	833 80	
7	Seminario Vescovile di Nardò	Nardò	Lecce	Legale rappresentante	2.000 —	—	2.000 —	1.500 —	1.400	Idem
8	Capitolo Cattedrale di Ferentino	Ferentino	Roma	Idem	337 62	—	337 62	253.21	236 33	Idem
9	Mensa Vescovile di Modigliana	Modigliana	Firenze	Idem	565 94	—	565 94	424.45	396 16	Idem
10	Mensa arcivescovile di Benevento pei beni provenienti dalla eredità Zaccaria Gerolamo	Benevento	Benevento	Idem	2.142 85	—	2.142 85	1.607 14	1.500 —	Idem
	Totale degli Enti morali diversi dalle Fabbricerie				5.046 41	—	5.046 41	3.784 80	3.532 49	

Rias

	6	7	8	9	10	11
Fabbricerie ed altri Enti morali soggetti ad uguale trattamento	1.191 23	—	1.191 23	893 42	833 86	—
Enti morali diversi dalle Fabbricerie	5.046 41	—	5.046 41	3.784 80	3.532 40	—
Totale Generale	6.237 64	—	6.237 64	4.678 22	4.366 35	—

Rendita tre e cinquanta per cento netto da trasferirsi in capo agli Enti morali con decorrenza dal 1° gen

Rate di rendita maturate al 1° gennaio 1923 lire sessantamila centonovantadue e centesimi ottantuno . .

Ritenuta per imposta di ricchezza mobile del 13.20 % sulle rate maturate dal 1° gennaio 1871 a tutto giugno

Ritenuta per imposta di ricchezza mobile del 20 % sulle rate maturate dal 1° luglio 1894 a tutto dicembre

Rate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate o in corso di paga
novemilaseicentosettanta e centesimi trentaquattro . . . .

Dato a Roma 27 maggio 1923.

Visto d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
A. DE' STEFANI.

effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici.

Rate arretrate di rendita dovute								Ritenuta per imposta di ricchezza mobile					
dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1º gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1º gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	dal 1º luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	dal 1º gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 31 dicembre 1911 - 3.75 % netto	dal 1º gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 31 dicembre 1922 3.50 % netto	TOTALE (col. 12 a 18)	8.80 % sulla rata di rendita esposta nella col. 14	13.20 % sulla rata di rendita esposta nella col. 15	20 % sulla rata di rendita esposta nella col. 16	TOTALE (col. 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di R. M. e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. D. 17 febbraio 1870, n. 5519	OSSERVAZIONI
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
—	—	—	—	490 46	191 45	393 14	1.075 05	—	—	98 08	98 08	976 97	
—	—	—	—	1.526 85	2.953 10	6.063 65	10.543 60	—	—	305 37	305 37	10.238 23	
—	—	—	—	—	—	530 60	530 60	—	—	—	—	530 60	Liquidazione suppletiva
—	—	—	—	—	—	257 59	257 59	—	—	—	—	257 59	
—	—	—	—	9 78	550 35	1.130 03	1.690 16	—	—	1 96	1 96	1.688 20	
—	—	—	356 47	350 —	105 —	196 —	1.007 47	—	47 06	70 —	117 06	890 41	
—	—	—	356 47	2.377 09	3.799 90	8.571 01	15.104 47	—	47 06	475 41	522 47	14.582 —	
—	—	—	—	—	3.683 33	15.400 —	19.083 33	—	—	—	—	19.083 33	Liquidazione suppletiva
—	—	—	—	—	—	1.538 77	1.538 77	—	—	—	—	1.538 77	Liquidazione suppletiva
—	—	—	498 47	3.204 50	1.281 80	3.518 97	8.503 74	—	—	—	—	8.503 74	Liquidazione suppletiva per atto transattivo gli arretrati di rendita sono stati calcolati dal 21 luglio 1892 al 31 dicembre 1922 sulla quota di rendita consolidata 3.50 % di L. 256.36, e dal 12 giugno 1916 all'11 giugno 1921 sulla quota di rendita consolidata 3.50 % di L. 139.80.
—	—	—	—	—	—	15.962 50	15.962 50	—	—	—	—	15.962 50	Liquidazione suppletiva
—	—	—	498 47	3.204 50	4.965 13	36.420 24	45.088 34	—	—	—	—	45.088 34	

sunto

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
—	—	—	356 47	2.377 09	3.799 90	8.571 01	15.104 47	—	47 06	475 41	522 47	14.582 —
—	—	—	498 47	3.204 50	4.965 13	36.420 24	45.088 34	—	—	—	—	45.088 34
—	—	—	854 94	5.581 59	8.765 03	44.991 25	60.192 81	—	47 06	475 41	522 47	59.670 34

naio 1923 lire quattromilatrecentosessantasei e centesimi trentacinque . . . . L. 4.366 35

. . . . 60.192 81

1894 lire quarantasette e centesimi sei . . . . 47.06 }
1906 lire quattrocentosettantacinque e centesimi quarantuno . . . . 475.41 } 522 47

mento sul fondo di rendita istituito dal R. D. 21 dicembre 1922, n. 1689, lire cinquanta-
. . . . 59.670 34

Visto d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro Segretario di Stato della Giustizia e degli Affari di Culto
OVIGLIO.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1358.
Revoca del R. decreto 13 luglio 1893, n. 897 nella parte in cui stabiliva che gli elettori politici del comune di San Pietro in Pula fossero aggregati al comune di Pula (Prov. di Cagliari).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 luglio 1893, n. 897, col quale il comune di S. Pietro Pula in provincia di Cagliari fu aggregato a quello di Pula per formare una sola sezione elettorale;
Vista la deliberazione della Commissione provinciale elettorale di Cagliari in data 30 aprile 1923 con la quale si propone la costituzione di una sezione elettorale autonoma nel comune di S. Pietro in Pula con distacco dal comune di Pula;
Vista la conforme deliberazione della Commissione elettorale di S. Pietro in Pula in data 31 dicembre 1922;
Ritenuta la possibilità di accogliere tale proposta avendo gli elettori di S. Pietro di Pula raggiunto il numero di 103;
Visto l'articolo 29 della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 13 luglio 1893, n. 897, è revocato nella parte in cui stabilisce che gli elettori di S. Pietro Pula sono aggregati a quelli di Pula.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 24 giugno 1923, n. 1371.
Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale dei combattenti con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda per l'erezione in Ente morale dell'Associazione Nazionale dei combattenti, costituita in Roma, per alti fini patriottici e più direttamente per l'assistenza a favore dei reduci dell'ultima guerra nazionale;
Visto lo statuto organico del sodalizio;
Visto il R. decreto 19 aprile 1923 relativo ai servizi di vigilanza, protezione ed assistenza dei reduci ed invalidi della guerra nazionale e delle famiglie dei caduti;
Udito il parere del Consiglio di Stato:
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione Nazionale dei combattenti con sede in Roma è eretta in Ente morale.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico portante la data del 10 giugno 1923, composto di ottantacinque articoli, il quale statuto sarà munito del visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal presidente del Consiglio dei Ministri.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 1362.
Dimostrazione annuale dei materiali dei magazzini militari sottoposti al riscontro effettivo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª) per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (Serie 3ª);
Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo ai magazzini e depositi di materie e merci di proprietà dello Stato ed il regolamento per la sua applicazione approvato col R. decreto 23 dicembre 1897, n. 532;
Visto il regolamento per il servizio del materiale di artiglieria, approvato con R. decreto 9 agosto 1914, n. 1419;
Visti i RR. decreti 14 maggio 1905, n. 227 e 23 giugno 1907, n. 411, coi quali sono stabiliti i modelli per le contabilità e pei conti giudiziali dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra, soggetti al vincolo del riscontro effettivo;
Sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della guerra di concerto con quello delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le variazioni e le consistenze dei materiali e delle merci dei magazzini sottoposti al riscontro effettivo dipendenti dal Ministero della guerra, saranno dimostrate, a partire dal 1° luglio 1923, in un elenco annuale delle variazioni, conforme all'unito modello *B*, che dovrà essere inviato alla Corte dei conti non oltre il mese di settembre successivo alla chiusura dell'esercizio, assieme al conto giudiziale cui si riferisce.
Detto mod. *B* sarà firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari della guerra.

Art. 2.

I citati RR. decreti 9 aprile 1896 n. 13, 23 novembre 1897 n. 532, 14 maggio 1905 n. 227, 23 giugno 1907 n. 411, 9 agosto 1914 n. 1419 sono modificati in conformità del presente R. decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Mod. B.
RISCONTRO DEI MAGAZZINI
(*Atti* 81 e 141-1905 — Art. 466 R. A.)

N. 1022-A del Catal
(R. 1918)

Esercizio finanziario 19 ....-91..........

(1) ....

REGISTRO ANALITICO-RIASSUNTIVO

delle rimanenze dei movimenti avvenuti dal.......................... al ....

Contabilità resa dal (3) ....

Il presente registro, numerato e segnato in ciascun foglio dal sottoscritto, contiene fogli N. ....

A .... *addì* .... 19......

Il (2) ....

(1) Corpo. direzione, stabilimento, ecc. — (2) *Relatore.* per i corpi, istituti. ospedali e direzioni di commissariato, *Ufficiale commissario,* per gli stabilimenti eventuali di commissariato. *Presidente del Consiglio d'amministrazione.* per gli stabilimenti militari di pena. — (3) Grado, cognome, nome e qualità del consegnatario, oppure: Consiglio d'amministrazione per gli stabilimenti militari di pena.

Del presente modulo sono stampati anche fogli intermedi.

AVVERTENZE.

1. — Il presente registro è usato dai corpi, istituti e stabilimenti i cui magazzini non sono assoggettati al riscontro effettivo. Vi si inscrivono le sole voci dei materiali esistenti in carico al 1° giorno dell'esercizio o da prendere in carico durante l'esercizio o la gestione.

2. — Per ogni oggetto è riportata la sola prima voce, ad eccezione dei materiali non iscritti nel nomenclatore o modello per gli inventari, pei quali la Nomenclatura deve essere scritta per intero e controdistinta con apposita numerazione in rosso.

3. — La registrazione delle richieste ha luogo di mano in mano che avvengono i movimenti per modo che si possa in qualunque momento stabilire la consistenza dei materiali in consegna.

4. — Nell'intestazione del registro, dovendo i materiali esser descritti per ordine di categoria e numero categorico, secondo il nomenclatore o modello per gl'inventari, la inscrizione delle voci nuove, che dovessero assumersi in carico durante l'esercizio o la gestione, sarà fatta in fine di ciascuna categoria, possibilmente per numero progressivo e previo apposito richiamo nella pagina in cui l'oggetto avrebbe dovuto essere descritto; salvo a trascrivere le voci per ordine progressivo nel registro dell'esercizio successivo.

In modo analogo si opereranno i trasporti di quelle voci per le quali, a motivo di numerosi movimenti, risultasse insufficiente lo spazio loro assegnato, avvertendo però di dividere in due gruppi le inscrizioni delle voci nuove e delle voci che devono trasportarsi per mancanza di spazio.

5. — Per operare la chiusura della contabilità si sommano le cifre di ogni colonna rappresentanti la quantità dei movimenti e si stabilisce, per ciascuna facciata, il valore di ogni voce e quello complessivo delle voci contenute nella facciata stessa, conformemente alle indicazioni portate dallo stampato.

6. — I valori totali di ogni facciata (CONSISTENZA — AUMENTI — TOTALE — DIMINUZIONI — RIMANENZA) si riportano sul riepilogo a valore mod. 1022-B sul quale sarà pure compilato un riepilogo generale a valore distinto per categorie. Tale riepilogo sarà seguito dalla seguente dichiarazione:

« *Il Consegnatario sottoscritto dichiara che il suo carico al . . . . . . gli aumenti e le diminuzioni avvenute dal . . . . . al . . . . . ed il conseguente carico al . . . . . , sono nelle precise quantità e valori risultanti dal presente registro* (1).

A . . . . . . *addì* . . . . . . 191. . .

« *Visto*: Il Relatore

(1) Il Consegnatario ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

Il Ministro della Guerra
A. Diaz.

(1) Per gli stabilimenti militari di pena la dichiarazione sarà seguita dalle firme dei componenti il consiglio d'amministrazione. Pei magazzini eventuali di commissariato dovranno osservarsi i §§ 256 e 309 della istruzione pei servizi del commissariato militare - *Libro II.*

REGIO DECRETO che scioglie il Consiglio comunale di Ruda in provincia di Udine.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 29 marzo 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ruda in provincia di Udine.

MAESTÀ,

L'azione deficiente e disordinata dell'Amministrazione Comunale di Ruda ha determinato nella popolazione un malcotento, manifestatosi da ultimo con vivaci dimostrazioni ostili che hanno indotto il Sindaco e la Giunta Municipale a rassegnare le dimissioni. Si è così reso necessario l'invio nel Comune di un Commissario Prefettizio, il quale ha accertato il deplorevole disordine della civica azienda, che rende impossibile persino l'accertamento della precisa consistenza patrimoniale e finanziaria dell'ente, per la mancanza delle scritture contabili e degli inventari, per la omessa compilazione dei consuntivi dal 1913 al 1921, per l'irregolare gestione di cassa, tenuta personalmente dal Sindaco, senza registrazioni e senza controllo, per la trascurata riscossione degli affitti dei beni comunali, ceduti in locazione senza regolari scritture.

Poichè la situazione locale, nei riguardi dell'ordine pubblico, si mantiene assai preoccupante e legittima il timore di nuove agitazioni che potrebbero provocare gravi perturbamenti, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio Comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio, che avrà così anche i maggiori poteri per procedere ad un adeguato riassetto della civica azienda. A ciò provvede appunto lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ruda in provincia di Udine è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Marchese Salvatore è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO che scioglie il Consiglio comunale di Villa S. Stefano in provincia di Roma.

Relazione di S. E. il ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re in udienza del 5 aprile 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Villa S. Stefano in provincia di Roma.

MAESTÀ,

Un'inchiesta recentemente eseguita ha posto in luce gravi irregolarità e deplorevoli abusi nel funzionamento dell'amministrazione comunale di Villa Santo Stefano.

Nell'ufficio comunale mancano i principali registri contabili e regna il massimo disordine specialmente a causa della scarsa capacità e dalla negligenza del personale; l'illuminazione è deficientissima; la nettezza urbana trascurata; il cimitero in condizioni indecorose.

La situazione finanziaria del Comune è difficile; la compilazione dei bilanci e l'esame dei conti vengono effettuati con molto ritardo; gli amministratori fanno abuso di trasferte a carico del bilancio; non è stato mai compilato un piano di governo per il razionale sfruttamento della estesa proprietà boschiva dell'Ente. Sono state inoltre rilevate gravi negligenze della liquidazione di varie pendenze, quali quelle relative a tagli di bosco, a responsabilità di ex amministratori, ad usurpazioni di beni comunali. La gestione annonaria ha proceduto attraverso irregolarità ed abusi gravissimi che richiedono un esatto accertamento delle responsabilità.

L'azione arbitraria ed illegale della rappresentanza elettiva ha provocato nella popolazione un diffuso malcontento che desta serie preoccupazioni nei riguardi dell'ordine pubblico per i gravi perturbamenti che potrebbero derivarne.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico richiedono perciò lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio Commissario ed a ciò provvede appunto lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villa Santo Stefano in provincia di Roma è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Giacomo Milella è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1923.

Revisione degli elenchi dei sanitari delle nuove provincie autorizzati a viaggiare come medici di bordo.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduti gli elenchi dei sanitari delle nuove provincie forniti di matricola d'imbarco presso le Capitanerie di porto della Venezia Giulia;

Veduto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 167;

Decreta:

1° Sono eliminati dagli elenchi delle nuove provincie forniti di matricola di imbarco presso le Capitanerie di porto della Venezia Giulia, i dottori:

Numero d'ordine	Cognome e Nome	Anno di nascita	Capitaneria di porto di iscrizione
1	Albale Davide	—	Trieste
2	Asangar Giovanni	—	»
3	Cantalupo Riccardo	—	»
4	Celebrini (de) Emilio	1862	»
5	Doubrava Michele	—	»
6	Duffek Ernesto	—	»
7	Handel Carlo	1886	»
8	Heider (de) Paolo	1884	»
9	Hepperger (de) Giovanni	1877	»

10	Hlavaczek Federico	—	Trieste
11	Jury Ugo	1887	»
12	Fernengel Michele	—	»
13	Fikart Lodovico	1881	»
14	Flax Oscar	1876	»
15	Fodor Giovanni	—	»
16	Fuchs Enrico	—	»
17	Gérbel Leonardo	1884	»
18	Gruenn Maurizio	—	»
19	Kollek Arturo	1884	»
20	Kurz Alessandro	—	»
21	Landau Lodovico	1863	»
22	Laubner Teodoro	1881	»
23	Linca Giovanni	1885	»
24	Loew Lodovico	1863	»
25	Mager Leone	—	»
26	Marek Massimiliano	—	»
27	Martinis Giuseppe	—	»
28	Martinovich Jovo	—	»
29	Mauerhofer Antonio	—	»
30	Mayer Francesco	—	»
31	Pozenel Giovanni	1887	»
32	Rabl Giovanni	1872	»
33	Rava Gennaro	—	»
34	Rehak Vojta	—	»
35	Schimka Vittorio	1890	»
36	Schuh Rodolfo	—	»
37	Schwarzmann Norberto	1883	»
38	Sehr Edoardo	1871	»
39	Siegler Enrico	1871	»
40	Voghera Leone	1857	»
41	Vittels Giuseppe	1882	»

2° E' consentito, provvisoriamente, di continuare nell'esercizio delle funzioni di medico di bordo, salvo l'obbligo di ottenere entro un biennio dalla pubblicazione del presente decreto l'autorizzazione nei modi stabiliti dall'art. 1 o dall'art. 3 ultimo comma del citato R. decreto 11 gennaio 1923 n. 167, ai dottori:

Numero d'ordine	Cognome e Nome	Anno di nascita	Capitaneria di porto di iscrizione
1	Alberti de Novello Virginio	1867	Trieste
2	Baldassi Giovanni	1890	»
3	Beden (de) Guido	1866	»
4	Bisignani Empedocle	1889	»
5	Bolaffio Carlo	1882	»
6	Borowicka Lodovico	1893	»
7	Borri Bruno	1894	»
8	Bortolotti Carlo	1894	»
9	Cabiglio Bernardo	1893	»
10	Calò Giovanni	1877	»
11	Castiglioni Arturo	1874	»
12	Catolla Cavalcanti Ettore	1896	»
13	Ceol Rodolfo	1894	»
14	Chersich Antonio	1895	»
15	Chinati Nicolò	1876	»
16	Cicuta Giuseppe	1891	»
17	Ciniselli Luigi	1879	»
18	Dobner Riccardo	1894	»
19	Fabricci Decio	1885	»
20	Fabricci Dino	1881	»
21	Favento (de) Piero	1881	»
22	Fontana Carlo	1883	»
23	Franzutti Giuseppe	1866	»
24	Freiberger Guido	1874	»
25	Gandolfo Nicola	1891	»
26	Gladulich Lamberto	1874	»
27	Gramenuda Giuseppe	1889	Pola
28	Greco Ferruccio	1892	Trieste
29	Jacchia Paolo	1883	»
30	Jellersitz Antonio	1868	»
31	Laurinsich Giuseppe	1867	»
32	Lauther Carlo	1893	»
33	Lemesich Giacomo	1894	»
34	Luzzatto Aldo	1894	»
35	Mayer Emilio	1880	»
36	Mengotti Marcello	1888	»
37	Mestron Umberto	1881	»
38	Mett Sigismondo	1873	»
39	Nicolich Giorgio	1896	»
40	Nigris Guido	1878	»
41	Ottochian Giuseppe	1893	Pola
42	Peperle Bruno	1892	Trieste
43	Pepeu Francesco	1887	»
44	Piazza Guido	1893	»
45	Poliak Augusto	1866	»
46	Pollak Felice	1871	»
47	Porenta (de) Renato	1882	»
48	Possati Alberto	1885	»
49	Rinaldi Cimone	1886	»
50	Rinaldi Ettore	1886	»
51	Rocco Antonio	1874	»
52	Rocco Paolo	1894	»
53	Rosemberger Ervino	1875	»
54	Santi Luigi	1888	»
55	Sapori Giuseppe	1890	»
56	Seunig Lio	1892	»
57	Slavich Mario	1894	»
58	Tonello Carlo	1893	»
59	Toscano Giuseppe	1881	»
60	Zadro Enoch	1876	»
61	Zahorshy Antonio	1867	»
62	Zorovich Domenico	1871	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 11 giugno 1923.

Pel Ministro — A. FINZI.

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1923.
Circoscrizione degli Uffici incaricati della contabilità e del contenzioso delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ritenuto che per le vigenti disposizioni le imposte di fabbricazione debbono dai debitori essere direttamente versate nelle competenti sezioni di tesoreria provinciale;

Considerata la convenienza di affidare il servizio di contabilità e riscossione dei proventi accessori delle imposte stesse esclusivamente agli uffici doganali, allo scopo di assicurare uniformità di indirizzo e rendere insieme più agevole e spedito il servizio medesimo;

Vista la circoscrizione degli uffici finanziari incaricati della gestione delle predette imposte, stabilita con la tabella annessa al decreto Ministeriale 31 gennaio 1907, n. 1083, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio successivo, registro 44, foglio 148;

Visto l'articolo 257 del regolamento generale dello Stato;

Determina:

E' approvata l'annessa tabella indicante la circoscrizione delle dogane incaricate della riscossione dei proventi accessori, eventuali e contravvenzionali, nonchè di ricevere a titolo di deposito, nei casi permessi, le imposte di fabbricazione a nome e per conto dei fabbricanti.

La circoscrizione indicata nell'annessa tabella, andrà in vigore col 1° luglio 1923.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 giugno 1923.

Il Ministro — DE' STEFANI.

Tabella di circoscrizione delle dogane per la gestione delle imposte di fabbricazione

Provincia di	Alessandria . . .	Dogana di Torino
Id.	Ancona	Id. Ancona
Id.	Aquila	Id. Ortona
Id.	Arezzo	Id. Firenze
Id.	Ascoli Piceno . . .	Id. S. Benedetto del Tronto
Id.	Avellino	Id. Napoli
Id.	Bari	Id. Bari
Id.	Belluno	Id. Udine
Id.	Benevento	Id. Napoli

Provincia di	Bergamo	Dogana di	Como
Id.	Bologna	Id.	Bologna (1)
Id.	Brescia	Id.	Verona
Id.	Cagliari	Id.	Cagliari
Id.	Caltanissetta	Id.	Terranova di Sicilia
Id.	Campobasso	Id.	Termoli
Id.	Caserta	Id.	Formia
Id.	Catania	Id.	Catania
Id.	Catanzaro	Id.	Catanzaro
Id.	Chieti	Id.	Ortona
Id.	Como	Id.	Como
Id.	Cosenza	Id.	Paola
Id.	Cremona	Id.	Verona
Id.	Cuneo	Id.	S. Dalmazzo di Tenda
Id.	Ferrara	Id.	Porto Garibaldi
Id.	Firenze	Id.	Firenze
Id.	Foggia	Id.	Manfredonia
Id.	Forlì	Id.	Rimini
Id.	Genova	Id.	Genova
Id.	Girgenti	Id.	Porto Empedocle
Id.	Grosseto	Id.	Porto Santo Stefano
Id.	Lecce	Id.	Brindisi
Id.	Livorno	Id.	Livorno
Id.	Lucca	Id.	Viareggio
Id.	Macerata	Id.	Porto Civitanova
Id.	Mantova	Id.	Verona
Id.	Massa Carrara	Id.	Marina di Carrara
Id.	Messina	Id.	Messina
Id.	Milano	Id.	Milano
Id.	Modena	Id.	Bologna (1)
Id.	Napoli	Id.	Napoli
Id.	Novara	Id.	Novara
Id.	Padova	Id.	Venezia
Id.	Palermo	Id.	Palermo
Id.	Parma	Id.	Bologna (1)
Id.	Pavia	Id.	Milano
Id.	Perugia	Id.	Ancona
Id.	Pesaro-Urbino	Id.	Pesaro
Id.	Piacenza	Id.	Milano
Id.	Pisa	Id.	Piombino
Id.	Porto Maurizio	Id.	Porto Maurizio
Id.	Potenza	Id.	Maratea
Id.	Ravenna	Id.	Ravenna
Id.	Reggio Calabria	Id.	Reggio Calabria
Id.	Reggio Emilia	Id.	Bologna (1)
Id.	Roma	Id.	Roma
Id.	Rovigo	Id.	Tolle
Id.	Salerno	Id.	Salerno
Id.	Sassari	Id.	Porto Torres
Id.	Siena	Id.	Firenze
Id.	Siracusa	Id.	Siracusa
Id.	Sondrio	Id.	Villa di Chiavenna
Id.	Teramo	Id.	Giulianova
Id.	Torino	Id.	Torino
Id.	Trapani	Id.	Trapani
Id.	Treviso	Id.	Venezia
Id.	Udine	Id.	Udine
Id.	Venezia	Id.	Venezia
Id.	Verona	Id.	Verona
Id.	Vicenza	Id.	Verona
Id.	Trento	Id.	Trento
Id.	Trieste	Id.	Trieste
Id.	Pola	Id.	Pola

(1) Attualmente sezione doganale dei Magazzini generali.

Roma, 15 giugno 1923.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1923.

Radiazione dall'elenco di acque pubbliche della provincia di Pesaro del Corso d'acqua « Canale Albani ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto 9 ottobre 1919 n. 2161 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920 n. 1295 per le variazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Decreta:

ai sensi e per gli effetti delle succennate disposizioni viene pubblicato il seguente schema di stralcio dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pesaro-Urbino:

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua

Nota: Il canale Albani di cui al N. 135 dell'elenco delle acque pubbliche approvato con decreto Reale 27 gennaio s'intende radiato per il tratto dalla Chiesa grande (Incile) al ponte Storto (presso l'abitato di Fano).

La indicazione al N. 135 dell'elenco stesso, dovrà essere variata nel modo seguente:

(*Omissis*).

135	Canale Albani Vallato del Porto	Adriatico	Fano	Dal ponte Storto presso l'abitato di **Fano** alla foce.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'articolo 2 del citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno gl'interessati hanno diritto a farvi opposizione, e la provincia di Pesaro potrà presentare le sue osservazioni.

L'ufficio del Genio civile di Pesaro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 giugno 1923.

Il Ministro: CARNAZZA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 2 luglio 1923.

	Media		Media
Parigi	137 17	Belgio	117 41
Londra	105 48	Olanda	9 05
Svizzera	406 47	Pesos oro	18 40
Spagna	334	Pesos carta	8 10
Berlino	0 0125	New-York	22 91
Vienna	0 0325	Oro	442 05
Praga	69 30		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 875
	3.50 % » (1902)	72
	3.00 % lordo	—
	5.00 % netto	86 22

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 43).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	8020 Polizza comb.	20 —	Conegliaro Francesco di *Settimio*, domiciliato a Termini (Palermo).	Conegliaro Francesco di *Settimo*, domiciliato a Termini (Palermo).
»	3846 Polizza comb.	20 —	Sgarlata *Antonio* di Matteo, domiciliato a Palermo.	Sgarlata *Antonino* di Matteo, domiciliato a Palermo.
3.50 % »	567095 556769	35 — 70 —	Moretti Giuseppe fu Antonio, domiciliato a Torino.	Moretti Giuseppe fu Antonio, *minore, sotto la patria potestà della madre Borra Maria fu Stefano, vedova di Moretti Antonio*, domiciliato in Torino.
»	628264	161 —	**Dozio Paolo, Filippo, Maria, Teresa e Giuseppina e nascituro, figli del fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Scaccabarozzi *Felicita* di Luigi, vedova di Dozio Giuseppe, domiciliati a Merate (Como) in parti eguali.**	Dozio Paolo, Filippo, Maria, Teresa, Giuseppina e nascituro, figli del fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Scaccabarozzi *Francesca* di Luigi, ecc., come contro.
Cons. 5 %	221935	190 —	**Dozio Paolo, Filippo, Teresa, Giuseppina e Maria fu *Luigi*, minori, sotto la patria potestà della madre Scaccabarozzi *Maria*, vedova di Dozio *Luigi*, domiciliati a Merate (Como).**	Dozio Paolo, Filippo, Teresa, Giuseppina e Maria fu *Giuseppe*, minori, sotto la patria potestà della madre Scaccabarozzi *Francesca*, vedova di Dozio *Giuseppe*, domiciliati a Merate (Como).
»	274950	165 —	Gisolfi Pasqualina, Gregorio, Vincenzo, Carlo ed Anna fu *Antonio*, minori, sotto la patria potestà della madre Caputo Rosa di Vincenzo, vedova Gisolfi, domiciliati a Salerno.	Gisolfi Pasqualina, Gregorio, Vincenzo, Carlo, ed Anna fu *Francesco-Antonio*, minori, ecc., come contro.
3.50 %	619797	10.50	Trapani *Annetta* di Francesco, moglie di D'Ajello Enrico, domiciliata a Palermo.	Trapani *Marianna, ecc.*, come contro.
» »	747931 747932	185.50 231 —	Trapani-Furitano Marianna di Francesco, *nubile*, domiciliata a Palermo.	Trapani-Furitano Marianna di Francesco, *moglie di D'Ajello Enrico*, domiciliata in Palermo.
Cons. 5 %	153958	50 —	Piovella Gemma fu Vittorio, minore, sotto la patria potestà della madre Trini Lucia, vedova Piovella, domiciliata a Milano; con usufrutto vitalizio a Trini *Lucia di Antonio, vedova Piovella*, domiciliati a Milano.	Piovella Gemma fu Vittorio, minore, sotto la patria potestà della madre, Trini *Veronica-Lucia fu Pietro vedova di Piovella Vittorio*, domiciliata a Milano; con usufrutto vitalizio a Trini *Veronica-Lucia fu Pietro vedova di Piovella Vittorio*, domiciliata a Milano.

A **termini** dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si **diffida** chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano **state** notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra **rettificate**.

Roma, 23 giugno 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	753567	Icardi Nicola fu Vincenzo, dom. a Sparanise (Caserta) Vincolata L.	7 —
»	716438 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Ceschina Caterina fu Domenico, ved. Invernizzi Giovanni, dom. a Verna (Como) . . . . » Per la proprietà: Invernizzi Ermenegildo detto Raffaele, Saverio detto Michele, Giacinto detto Ermenegildo fu Giovanni e Bolla Alfredo di Virgilio, minore, sotto la patria potestà del padre, eredi indivisi di Invernizzi Giovanni, dom. a Verna (Como).	101 50
Cons. 5 %	18410 Polizza comb.	Leonardo Donato fu Sabato, dom. a Penta (Salerno) . . . . »	20 —
»	20312 Polizza comb.	Brusaferri Emilio di Albino, dom. a Casalmorano (Cremona) . »	20 —
3.50 %	20869	Cappellania ordinata dal fu Giuseppe Pacifico di jus patronato della famiglia Pacifico di Benevento. Vincolata . . . . »	168 —
»	391 Assegno provv.	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . . . »	0 41
Cons. 5 %	28722 Polizza comb.	Da Luigi Ferdinando di Ercole, dom. a Mira (Venezia) . . . »	20 —
»	69738	Volve Tommaso di Matteo, dom. a Manfredonia (Foggia) . . »	25 —
»	69757	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
»	84876	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
»	92293	Intestata come la precedente . . . . »	5 —
»	98172	Intestata come la precedente . . . . »	40 —
3.50 %	34756	Mensa parrocchiale povera della SS.ma Annunziata e dell'Ascensione di Costa Serina (Bergamo) . . . . »	59 50
»	794406	Serati Maria fu Pasquale Luigi, moglie di Siena Domenico, dom. a Novara . . . . »	52 50
Cons. 5 % Vecchio	284324 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Sisinò Gabriele fu Giuseppe, dom. in Napoli . » Per l'usufrutto: Sisinò Giuseppe di Gabriele, dom. in Napoli	215 —
Cons. 5 %	159692	Veneziani Emilio fu Vitale, dom. in Roma . . . . »	1500 —
»	596 Polizza comb.	Piccinotti Francesco di Antonio, dom. a S. Firmino (Arezzo) . »	20 —
P. N. 5 %	26007	Beneficio parrocchiale di Paratico (Brescia) . . . . . »	55 —
Cons. 5 %	82399	Intestata come la precedente . . . . »	1805 —
»	130295	Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Paratico (Brescia) »	50 —
»	205481	Intestata come la precedente . . . . »	3100 —
3.50 %	726205	Opera Pia Ignazio Lomellini in Genova . . . . »	1169 —
Cons. 4.50 %	7893	Intestata come la precedente . . . . »	3915 —
Cons. 5 %	188124	Paruta Giacomo di Antonino, dom. a New-York . . . . . »	50 —
»	1295 Polizza comb.	Cappelli Cesare fu Egidio, dom. a Livorno . . . . . . »	20 —
»	57930	Fabbriceria parrochiale di Paratico (Brescia) . . . . . »	755 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	57931	Intestata come la precedente . . . . L.	70 —
»	102521	Intestata come la precedente . . . . »	50 —
3.50 %	780844	Ferrigno Maria fu Paolo, moglie di Di Martino Nicolino, dom. a Bauso (Messina) . . . . »	140 —
Cons. 5 %	2499	Asilo infantile di Paratico (Brescia) . . . . »	50 —
»	10248	Intestata come la precedente . . . . »	55 —
3.50 %	584138	Ferrero Giovanni fu Francesco, dom. in Asti (Alessandria). Vincolata . . . . »	70 —
Cons. 5 %	6927 Polizza comb.	Ferrero Francesco di Giovanni, dom. in Asti (Alessandria) . . »	20 —
3.50 %	10274	Comune di Marano Vicentino (Vicenza). . . . . . . »	10 50
»	743344	Intestata come la precedente . . . . »	24 50
4.50 %	45140	Civico ospedale dei poveri in Sezze (Roma), amministrato dalla locale Congregazione di Carità . . . . »	6 —
»	49675	Ospedale dei poveri in Sezze (Roma), amministrato come la precedente . . . . »	12 —
Cons. 5 %	101037	Gallina Luigi fu Abelardo, minore, sotto la patria potestà della madre Rota Ester fu Giovanni, ved. Gallina, dom. a Milano »	65 —
»	206826	Bargagli-Bardi-Bandini Elena fu Girolamo, moglie di Petrucci Silvio, dom. in Forlì. Vincolata . . . . »	295 —
3.50 %	675285	Taranto Giuseppina fu Saverio, moglie di Mirra Alberico, dom. a S. Nazzaro Calvi (Benevento). Vincolata . . . . . »	38 50
»	659674	Amato Vincenzo fu Francesco, dom. a Randazzo (Catania) . . »	21 —
»	678651	Amato-Scala Vincenzo fu Francesco, dom. come la precedente »	21 —
»	692055	Amato Vincenzo fu Francesco, dom. come la precedente . . . »	70 —
»	703623	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	718819	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	724428	Amato-Scala Vincenzo fu Francesco, dom. come la precedente . »	28 —
P. N. 5 %	10310	Amato Vincenzo fu Francesco, dom. a Palermo . . . . . . »	200 —
3.50 % (1902)	8691 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Comune di Montecorvino Rovella (Salerno), . » Per l'usufrutto: Della Monica Pietro fu Ignazio, dom. a Montecorvino Rovella	297 50
P. N. 5 %	17096	Laino Gregorio di Luigi, dom. in Orsomarso (Cosenza) . . . »	50 —
»	17097	Intestata come la precedente . . . . »	50 —
»	17098	Intestata come la precedente . . . . »	50 —
»	17099	Intestata come la precedente . . . . »	50 —
Cons. 5 %	118407	Prosperi Vincenzo fu Romolo, minore, sotto la patria potestà della madre Cosso Maria, ved. Prosperi, dom. a Genova . . . »	20 —
»	118408	Prosperi Giuseppe fu Romolo, minore, ecc. come la precedente »	20 —
»	118409 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Cosso Maria di Luigi, ved. Prosperi . . . » Per la proprietà: Prosperi Vincenzo e Giuseppe fu Romolo, minore, sotto la patria potestà della madre Cosso Maria, ved. Prosperi, dom. a Genova.	10 —
»	97770	Barbato Vita di Antonio, nubile, dom. a Partinico (Palermo) . »	200 —

Roma, 30 aprile 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

Dario Peruzy, direttore — Tumiuo Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.